



# VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

## REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI

## VERIFICA PERIODICA

E

## VERIFICA STRAORDINARIA

SU INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO

LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI IMPIANTI ELETTRICI DI

MESSA A TERRA E DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

COLLOCATI NEI LUOGHI DI LAVORO,

SECONDO IL DPR 462/01

Ed. 3	Rev.	Data	Motivo	Emesso da	Verificato da	Approvato
	2	08/02/2025	Rev. per nuovo indirizzo sede operativa	RAQ	RAQ	DG
	1	24/08/2024	Inserimento specifica par.7.2.5	RAQ	RAQ	DG
	0	09/03/2024	Emissione	RAQ	RAQ	DG



# **VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.**

**Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente**

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

## **INDICE**

### **1. PREMESSA**

### **2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

### **3. DEFINIZIONI**

### **4. RIFERIMENTI**

4.1 Riferimenti per l'attività di ispezione

4.2 Riferimenti legislativi e normativi tecnici in materia di verifiche impianti di cui al DPR 462/01

### **5. PRINCIPI E RESPONSABILITÀ**

5.1 Indipendenza ed imparzialità

5.2 Competenza

5.3 Riservatezza

5.4 Rapida ed efficace risposta ai reclami

### **6. IMPEGNI DI VE.SIM E DEL CLIENTE**

6.1 Impegni di VE.SIM.

6.2 Impegni del Cliente

### **7. PROCEDURA PER LA RICHIESTA E L'ESECUZIONE DELL'ISPEZIONE**

7.1 Richiesta del cliente e definizione degli accordi contrattuali

7.2 Esecuzione dell'ispezione

7.2.1 Premessa

7.2.2 Riferimenti per la gestione delle ispezioni

7.2.3 Programmazione delle verifiche

7.2.4 Esecuzione delle verifiche

7.2.5 Redazione e riesame del Verbale di Ispezione

7.2.6 Validità ed utilizzo del Verbale di Ispezione

### **8. RESPONSABILITÀ, RICORSI E FORO COMPETENTE**



# VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

## 1. PREMESSA

Il presente documento si intende applicabile salvo che le parti concordino espressamente delle deroghe.

Ogni modifica o deroga sarà valida solo se previamente concordata per iscritto tra le Parti. Nel caso in cui uno o più degli articoli previsti risultassero per qualsiasi motivo nulli o inefficaci, la nullità o l'inefficacia non si estenderà alle altre prescrizioni del presente Regolamento.

Le eventuali deroghe espressamente concordate non potranno in alcun modo riguardare le procedure di valutazione della conformità secondo le quali VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l. (di seguito "VE.SIM." o Organismo), in qualità di Organismo d'Ispezione, è tenuta ad operare.

Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto sottoscritto tra VE.SIM. ed il Cliente che, all'atto della sottoscrizione del contratto, dichiara di accettarlo in toto e viene applicato sempre nella ultima revisione emessa.

Eventuali modifiche che l'Organismo apporterà al presente documento saranno comunicate mezzo e-mail al Cliente affinché ne possa prendere atto. Il cliente ha 15 giorni di tempo per prenderne visione e nel caso di mancata comunicazione tali modifiche si intenderanno tacitamente accettate secondo la clausola del "silenzio assenso".

## 2. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente documento definisce i principi e le procedure che regolamentano l'attività di Ispezione ai sensi del DPR 462/01 svolte da VE.SIM in qualità di Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico. La presente procedura descrive le regole principali che disciplinano il rapporto tra Cliente e VE.SIM per l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di cui al DPR 462/01 ai sensi della normativa nazionale vigente, nonché degli obblighi dell'organismo in ordine all'espletamento di tale attività.

Il presente regolamento è disponibile e scaricabile dal sito [www.vesim.it](http://www.vesim.it) nell'edizione più aggiornata. I Clienti possono in ogni caso richiederne copia all'organismo VE.SIM. La revisione e gli aggiornamenti del presente regolamento vengono effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel Sistema di Gestione della Qualità. VE.SIM. applica il presente Regolamento in conformità alle prescrizioni della Norma ISO/IEC 17020 e a tutte le prescrizioni ACCREDIA.

Lo scopo di tali verifiche è quello di accertare, con riferimento alle norme tecniche e di legge applicabili, che **i requisiti essenziali di sicurezza**, relativi alla progettazione (ove prevista), installazione, accertati mediante verifica iniziale e/o collaudo (ove previsto), siano rispettati e mantenuti nel tempo durante l'esercizio. Si precisa che le ispezioni riguardano esclusivamente la verifica dei prodotti (impianti ed installazioni) specificati in base ai criteri di riferimento e non riguarda il rispetto di tutte le norme tecniche e leggi vigenti ed applicabili per tali prodotti (che resta di esclusiva responsabilità del Cliente).

Il presente regolamento si applica alle attività di ispezione (verifica) svolte da VE.SIM. ai sensi del DPR 462/01; in particolare, in relazione al DPR 462/01, art. 1, comma 1, le ispezioni eseguite da VE.SIM. sono le seguenti:



## VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

- verifica delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- verifica degli impianti elettrici di messa a terra, fino ed oltre 1.000 V;
- verifica degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati in luoghi di lavoro.

È espressamente esclusa dall'oggetto qualunque forma di consulenza da parte di VE.SIM. al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.

### 3. DEFINIZIONI

Per tutte le definizioni utilizzate nel presente documento e non specificate, valgono in generale quelle riportate nei seguenti documenti di riferimento:

- D.P.R. 462/01
- Direttiva M.A.P. 11/03/2002
- Guida C.E.I.-M.A.P. 0-14
- UNI EN ISO 9000 "Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e Vocabolario";
- UNI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione e conformità. Vocabolario e principi generali".

**Richiedente/Cliente:** Il Datore di Lavoro o il soggetto delegato o autorizzato dallo stesso, dell'organizzazione che presenta la richiesta per l'esecuzione di una verifica. Per organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata.

**Luogo di lavoro<sup>1</sup>:** luogo destinato ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

**Ispettore (o Verificatore):** Personale che svolge attività di valutazione della conformità su incarico dell'Organismo. Tale personale è dipendente effettivo dell'Organismo o può essere collaboratore con contratto esclusivo di collaborazione.

**Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche<sup>2</sup>.** Per installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, vista anche l'evoluzione normativa tecnica e tenuto conto dell'art. 80 lettera e) e dell' art. 84 del D.lgs. 81/08, si devono intendere gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche siti di strutture, edifici, ecc... che, a seguito della valutazione del rischio effettuata ai sensi delle pertinenti norme tecniche, non risultavano protette dal rischio di fulminazione diretta in riferimento al rischio di perdita di vite umane. Si intendono facenti parte dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche l'insieme dei captatori, delle calate, dei dispersori, dei conduttori di terra, dei nodi di terra dei conduttori equipotenziali, limitatori di sovratensione, ecc.

**Impianti elettrici di messa a terra<sup>2</sup>.** Per impianto di messa a terra, vista anche l'evoluzione normativa tecnica tenuto conto dalla norma CEI 64-8, si deve intendere la protezione da contatti indiretti delle persone con interruzione automatica del circuito, in particolare l'insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Si intendono facenti parte dell'impianto di terra anche i



## VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

**Nota 1).** A seguito dell'abrogazione del D.P.R. 547/55 e dei relativi decreti collegati richiamati dal D.P.R. 462/01, intervenuta con l'art. 304 del D.Lgs. 81/08 e nelle more dell'emanazione dei decreti previsti dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 462/01, per luoghi di lavoro si fa espresso riferimento alle definizioni contenute nel D. Lgs. 81/08. Si precisa che, a seguito di richiesta di verifica da parte di un'Organizzazione (Cliente), non è obbligo di VE.SIM. S.r.l. valutare se l'oggetto dell'ispezione (impianto) sia collocato all'interno di un luogo di lavoro come definito dal D. Lgs. 81/08 o meno (ad esempio presenza o meno di personale dipendente all'interno di un condominio)

segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti. Non sono soggetti a verifica gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali o per altri motivi ed i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull'interruzione automatica del circuito.

**Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione<sup>2</sup>.** Impianti elettrici ubicati nei luoghi ove sono presenti atmosfere esplosive, in base alla classificazione effettuata ai sensi dell'art. 293 ed allegato XLIX del D. Lgs. 81/08, per la presenza di fluidi che determinano l'esistenza di zone 0 e 1 e di polveri che determinano l'esistenza di zone 20 e 21. La verifica coinvolge anche gli impianti collocati nelle zone 2 e 22 unicamente in caso di contemporanea presenza di impianti collocati nelle zone 0, 1 e 20, 21. Non sono soggetti a verifica gli impianti elettrici non rientranti nella definizione della norma C.E.I. 64-8/1, in particolare risultano esclusi: gli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, gli apparecchi elettrici in genere.

**Verifica periodica (DPR 462/01, artt. 4 e 6):** attività di ispezione, effettuata con periodicità predeterminata, finalizzata ad accertare il permanere di requisiti tecnici di sicurezza, svolta attraverso valutazioni documentali, osservazioni dirette, misure e prove strumentali.

**Verifica straordinaria (DPR 462/01, art. 7):** attività di ispezione finalizzata ad accertare l'esistenza e/o il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza, successivamente all'esecuzione di modifiche sostanziali<sup>3</sup>, a seguito di richiesta del datore di lavoro, o a seguito di verifica periodica con esito negativo<sup>4</sup> del ripristino degli stessi.

**Periodicità:** intervallo temporale che intercorre tra due verifiche periodiche condotte sullo stesso impianto. La periodicità è biennale per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione, quinquennale per impianti installati in ambienti ordinari<sup>5</sup>.

**Non conformità (NC):** riscontro di evidenze oggettive che attestano il mancato rispetto, completo e/o parziale di requisiti applicabili all'oggetto dell'ispezione, posti da norme tecniche o disposizioni di legge, che potrebbe compromettere la sicurezza dell'impianto ai fini della protezione dai contatti indiretti con l'interruzione automatica del circuito. Il riscontro di una o più NC determinano l'esito negativo della verifica.

**Nota 2)** A seguito dell'abrogazione del D.P.R. 547/55 e dei relativi decreti collegati, intervenuta con l'art. 304 del D.Lgs. 81/08 e nelle more dell'emanazione dei decreti previsti dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 462/01 (Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione), gli impianti soggetti a verifica, anche ai sensi dell'art. 2.2 della guida C.E.I.-M.A.P. 0-14 : 2005-03, vengono così identificati.

**Nota 3)** Per modifiche sostanziali dell'impianto si fa riferimento alle interpretazioni riportate nella circolare n° 12988 del 24/10/1994 emanata dall'ISPESL



# VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

Safety First

**Nota 4)** In caso di verifica straordinaria a seguito di verifica periodica con esito negativo è raccomandabile, per quanto possibile, che la verifica straordinaria venga effettuata dallo stesso Organismo/Ente che ha effettuato la verifica periodica e, per quanto possibile, dallo stesso verificatore.

**Nota 5)** Si evidenzia che spetta al datore di lavoro richiedente (Cliente) la scelta della periodicità delle verifiche in base all'identificazione dell'ambiente/locale, effettuata anche a seguito della valutazione del rischio ed in base alle indicazioni delle pertinenti norme tecniche applicabili.

**Rilievo:** Riscontro di evidenze oggettive che attestano il mancato rispetto, completo e/o parziale di requisiti applicabili all'oggetto dell'ispezione, posti da norme tecniche o disposizioni di legge, che non compromettono la sicurezza dell'impianto. Le osservazioni non determinano l'esito negativo della verifica, ma dovrebbero comunque essere presi in carico dal Cliente.

## 4. RIFERIMENTI

### 4.1 Riferimenti per l'attività di ispezione

- UNI EN ISO 9001 "Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità. Vocabolario e principi generali";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività ispettive".
- ILAC P15:05 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies";
- Disposizioni con forza di legge o a carattere di indirizzo emanate da Autorità pubbliche competenti (ad es. Circolari Ministeriali);
- Regolamento ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale";
- Regolamento ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione";
- Regolamento Accredia RG-09.
- Direttiva M.A.P. 11/03/2002
- Circolare Tecnica Accredia n°29/2007

### 4.2 Riferimenti legislativi e normativi in materia di verifiche degli impianti di cui al DPR 462/01

- DPR 22 ottobre 2001 n. 462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- Guida CEI MI.S.E. n. 0-14 - 2005 - Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

## 5. PRINCIPI E RESPONSABILITÀ DI VESIM

### 5.1 Indipendenza ed imparzialità

La struttura organizzativa di VE.SIM., il personale dipendente e gli ispettori che eseguono le attività di



# VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

verifica, garantiscono la propria indipendenza nei confronti dei giudizi espressi in merito alle valutazioni condotte.

VE.SIM. concede pariteticamente a tutte le realtà, pubbliche o private, di accedere ai servizi di verifica periodica e/o straordinaria, senza addurre distinzione alcuna sulla base della dimensione, dell'appartenenza a qualsivoglia organizzazione o associazione, o del numero di impianti da verificare.

VE.SIM. garantisce la propria indipendenza ed imparzialità, in quanto:

- svolge soltanto attività di ispezione;
- né VE.SIM. né il suo personale né i Verificatori: è il progettista, fabbricante, installatore, distributore o manutentore degli impianti di cui al DPR 462/01;
- non offre o fornisce consulenza ai propri Clienti;
- è organizzato in modo tale che il personale ed i Verificatori non siano soggetti a pressioni o sollecitazioni indebite che possano influenzarne le attività;
- si assicura che, nei cinque anni antecedenti l'ispezione, il Verificatore coinvolto nelle attività di ispezione non sia stato coinvolto nella progettazione, installazione, manutenzione, consulenza, ecc., degli impianti oggetto di ispezione (attività che peraltro può avere svolto solo antecedentemente la qualifica di Verificatore);
- il personale ed i Verificatori di VE.SIM: non sono impegnati in attività che possono entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione;
- i Verificatori ricevono una remunerazione adeguata al lavoro svolto e non legata alla quantità ed all'esito delle verifiche, in maniera tale da non influenzare i risultati delle ispezioni;
- garantisce la formazione e sensibilizzazione del personale e dei Verificatori;
- attua un adeguato sistema di gestione;
- attua un processo di analisi e gestione dei rischi per l'imparzialità, come descritto di seguito.

VE.SIM. identifica, analizza e documenta i possibili conflitti di interessi derivanti dalle attività di ispezione, inclusi i conflitti che possono nascere dalle proprie relazioni. A tal fine effettua regolarmente una analisi del rischio valutando i processi, il personale, i Verificatori ed i sistemi di relazioni, richiedendo al personale ed ai Verificatori di segnalare qualunque possibile situazione che possa influenzare negativamente l'imparzialità di VE.SIM.

VE.SIM., prima di assumere un incarico di Ispezione, valuta la propria capacità di svolgere tale attività nel rispetto dei principi e dei documenti di riferimento; VE.SIM. si impegna a non eseguire ispezioni nei casi in cui non riesca a garantire l'imparzialità e l'indipendenza, nel rispetto dei principi di seguito descritti.

## 5.2 Competenza

VE.SIM. assicura la competenza del personale e dei Verificatori attraverso:

- la definizione delle caratteristiche richieste per ogni ruolo rilevante;
- la selezione in base alle suddette caratteristiche;
- la formazione e la valutazione delle competenze. Inoltre è attuato un processo di monitoraggio continuo delle competenze al fine di individuare eventuali carenze o esigenze di



## VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

aggiornamento.

### 5.3 Riservatezza

VE.SIM. si impegna a non diffondere a terzi ogni notizia in qualsiasi modo afferente ai rapporti contrattuali tra VE.SIM. e i propri Clienti, salvo che:

- la comunicazione sia prevista dai Regolamenti ACCREDIA RG 01 e RG 01-04 o sia ritenuta necessaria da ACCREDIA per l'efficace esercizio delle proprie funzioni, dovendo tuttavia restare circoscritta ai destinatari della medesima;
- sia diversamente stabilito per legge o disposto dall'Autorità Giudiziaria. In ogni caso, VE.SIM. ne dà comunicazione scritta al cliente. I risultati delle ispezioni vengono comunicati al personale di riferimento indicato dal Cliente.

Tutti i documenti risultanti dalle attività di ispezione vengono conservati in condizioni di riservatezza, in modo che siano accessibili solo al personale ed ai Verificatori coinvolti nella attività di ispezione.

VE.SIM. assicura il trattamento dei dati personali dei propri Clienti in conformità alle prescrizioni contenute nel DPR 30 giugno 2003, n. 196.

### 5.4 Rapida ed efficace risposta ai reclami

VE.SIM. ha formato i Verificatori ed il personale che può avere contatti con l'esterno alla gestione corretta di tutte le segnalazioni relative ad esigenze non soddisfatte dei Clienti. VE.SIM. ha predisposto una apposita procedura per analizzare e gestire tutti gli eventuali reclami provenienti da Clienti o da altre parti, quando il servizio reso da VE.SIM. non risponde alle loro aspettative; sul sito [www.vesim.it](http://www.vesim.it) sono disponibili le informazioni e la modulistica per emettere un reclamo.

I Reclami sono registrati su apposita modulistica e sono portati a conoscenza della funzione che gestisce il processo oggetto di reclamo. Se la natura del reclamo è tale da poter essere risolta nell'ambito del proprio mandato, la suddetta funzione dà seguito rispondendo tempestivamente a chi ha effettuato la segnalazione, indicando l'azione che viene attuata per risolvere il reclamo o la motivazione in base alla quale lo ritiene infondato.

Se il reclamo esula dalle competenze della funzione viene portato a conoscenza della Direzione che decide per le azioni necessarie. Tutte le registrazioni dei reclami gestiti vengono prese in esame nel corso degli audit interni e del riesame da parte della direzione per valutare l'opportunità di effettuare azioni di miglioramento.

## 6. IMPEGNI DI VE.SIM. E DEL CLIENTE

### 6.1 Impegni di VE.SIM.

Con la firma e l'accettazione del contratto VE.SIM. si impegna a svolgere un servizio nel rispetto del presente Regolamento e dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza sopra descritti.

VE.SIM. si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e svolgere le attività di verifica secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 la norma CEI 0-14:2005- 03 e le norme tecniche da questa richiamate.

VE.SIM. garantisce inoltre le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Richiedente, dalla conduzione delle attività di verifica.

Oltre quanto già riportato, si specifica quanto segue:





## VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

Safety First

- I Verificatori di VE.SIM. sono persone idonee e/o persone esperte (PEI-PES) ad operare sugli impianti elettrici, ai sensi della norma CEI 11-27. VE.SIM. è disponibile a fornire, su richiesta del Cliente, l'attestato di cui alla norma CEI 11-27 dell'ispettore che effettua la verifica presso il Cliente stesso.
- I Verificatori VE.SIM. sono tecnici esperti del settore, che frequentano periodici corsi di formazione per essere aggiornati sulle evoluzioni della normativa.
- VE.SIM. mantiene lo scadenziario delle verifiche e dunque, una volta effettuata la verifica, avverte il Cliente della necessità di effettuare la verifica successiva in prossimità della scadenza.

Inoltre VE.SIM.:

- si impegna a comunicare al Cliente l'eventuale decadenza della propria abilitazione. In tale caso il Cliente ha facoltà di risolvere il proprio rapporto contrattuale con VE.SIM. senza preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- garantisce che i Verificatori hanno in dotazione strumentazione di misura idonea rispetto alle operazioni da svolgere, conforme alle normative tecniche applicabili e che, ove previsto, le stesse sono sottoposte periodicamente a taratura;
- garantisce che i Verificatori hanno ricevuto adeguate informazioni in materia di sicurezza rispetto alle attività da svolgere e sono in possesso dei DPI individuati nel documento di valutazione dei rischi.

### 6.2 Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna a fornire la massima collaborazione ai rappresentanti di VE.SIM. durante tutte le fasi dell'attività di verifica.

Il Cliente in particolare si impegna a:

- a) Assolvere al pagamento degli importi pattuiti nei tempi e modi concordati.
- b) Accettare, senza costi aggiuntivi per il Cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori, che saranno notificati da VE.SIM., e accettare altresì, ispettori VE.SIM in affiancamento/addestramento e ispettori VE.SIM in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- c) Garantire al personale VE.SIM (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione
- d) Consentire al personale ispettivo VE.SIM l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica
- e) Mettere a disposizione del personale ispettivo VE.SIM, all'atto della verifica, la documentazione tecnica afferente l'impianto (ove presente e/o prevista per legge), in particolare<sup>6,7</sup>:
  - la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore
  - il progetto dell'impianto
  - i verbali dell'ultima verifica periodica



## VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

- nel caso di impianti di II e III categoria (impianti con propria cabina di trasformazione e/o sottostazione, impianti con tensione > 1500 V): la comunicazione del distributore (ad es. : ENEL) riportante le caratteristiche della linea in MT/AT di alimentazione della/e cabina/e di trasformazione o della sottostazione di ricevimento.
  - nel caso di impianti in luoghi con pericolo di esplosione: documento di classificazione delle zone redatto ai sensi dell'art. 293 ed allegato XLIX del D. Lgs. 81/08,
  - nel caso di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: il documento di valutazione del rischio di fulminazione effettuata ai sensi delle pertinenti norme tecniche, in riferimento al rischio di perdita di vite umane
  - evidenza dei controlli e manutenzioni periodiche effettuate periodicamente.
- f) Inoltre, ove necessario, deve mettere a disposizione all'atto della verifica, i mezzi opportuni (ad esclusione delle attrezzature ed apparecchiature di misurazione) e il personale occorrente<sup>8</sup>.
- g) Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a VE.SIM. le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale VE.SIM., nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con VE.SIM. ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza<sup>9</sup>
- h) Accettare gli esiti delle verifiche e prendere in considerazione le osservazioni emerse nel corso delle verifiche fatto salvo l'eventuale presentazione di un ricorso come indicato al par.8.
- i) predisporre eventuali permessi e autorizzazioni per consentire l'accesso in sicurezza agli impianti, al personale incaricato da VE.SIM. al fine di svolgere correttamente le verifiche richieste, anche qualora affiancato da personale di ACCREDIA o degli Enti preposti, o da ISP in affiancamento o addestramento, o da altro personale in veste di Osservatore.
- j) segnalare a VE.SIM. eventuali variazioni o erronee comunicazioni dei dati forniti, informando tempestivamente l'Organismo su ogni eventuale incidente guasto o modifica subita dall'impianto.
- k) Segnalare a VE.SIM. eventuali variazioni intervenute all'impianto successivamente alla verifica precedente.
- l) Il Cliente non è autorizzato ad apportare modifiche ai Verbali di Ispezione.

Nota 6) Nel caso di impianti ed installazioni già verificate in precedenza da VE.SIM. e nel caso in cui non siano intervenute modifiche agli stessi tali da comportare l'emissione di nuova/ulteriore documentazione ai sensi della normativa applicabile, non è necessario ripresentare tutta la documentazione già visionata nel corso delle precedenti verifiche.

Nota 7) Nel caso di impianti elettrici di messa a terra di limitata complessità, quali impianti in bassa tensione senza propria cabina di trasformazione, privi di locali ed ambienti particolari con riferimento alla norma C.E.I. 64-8/7 (locali ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, luoghi con pericolo d'esplosione), tipicamente afferenti di attività di terziario, servizi, commercio, artigianato, l'assenza di parte o tutta la documentazione non comporta automaticamente l'impossibilità dell'effettuazione della verifica.

Nota 8) L'individuazione del personale occorrente, ai fini della sua idoneità, da mettere a disposizione per l'assistenza alla verifica è effettuata ad esclusiva scelta e su responsabilità del Cliente.

Nota 9) Le Verifiche oggetto del contratto non comportano rischi da interferenza ex art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008.



## **VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.**

**Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente**

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

m) Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione di ACCREDIA dati, informazioni, documenti relativi all'ispezione effettuata da VE.SIM. nel corso dell'audit che lo stesso ACCREDIA effettua su VE.SIM. ai fini del rilascio/mantenimento dell'accreditamento di VE.SIM.

n) Il cliente è tenuto a non utilizzare il marchio Accredia o il marchio VE.SIM. per i propri scopi.

## **7. PROCEDURA PER LA RICHIESTA E L'ESECUZIONE DELL'ISPEZIONE**

### **7.1. Richiesta del Cliente e definizione degli accordi contrattuali**

Premesso che si devono distinguere tre distinte casistiche :

- Impianti mai verificati in precedenza dall'Organismo
- Impianti già verificati in precedenza dall'Organismo e dei quali si dispone già di tutte le caratteristiche e per i quali non è in essere un contratto di affidamento da parte del Cliente
- Impianti già verificati in precedenza dall'Organismo dei quali si dispone già di tutte le caratteristiche e per i quali è in essere un contratto di affidamento da parte del Cliente

Nel primo caso il nuovo Cliente può richiedere il servizio di Ispezione per telefono, via fax o via mail; tale richiesta viene presa in carico dall'Ufficio Amministrativo il quale richiede allo stesso la compilazione del documento "Richiesta Offerta" scaricabile anche da sito internet. In tale documento il Cliente deve in generale riportare:

- Identificazione della ragione sociale, nominativo del Richiedente
- Indirizzo, telefono, e-mail, fax, partita iva
- Indicazione della tipologia di impianto da verificare (ad es. : terra, scariche atmosferiche)
- Caratteristiche dell'impianto (ad es. :B.T., TT), all'area di verifica e tipologie di attività svolta
- Luogo di ubicazione, data prossima scadenza verifica, periodicità
- Tipo di verifica richiesta, per le verifiche straordinarie o su richiesta del Richiedente, la motivazione.

Ogni richiesta viene protocollata in ordine progressivo di ricevimento. La richiesta può essere anche compilata dall'Ufficio Amministrativo di VE.SIM. sulla base delle informazioni fornite dal Cliente. Solo nel caso di impianti particolarmente estesi o complessi l'Organismo prevede la richiesta aggiuntiva della documentazione descrittiva o la necessità di effettuare un sopralluogo prima di procedere ad emettere l'offerta. A questo punto VE.SIM., sentito il responsabile tecnico, predispone l'Offerta in base a tutti i dati forniti ed al proprio tariffario e, per quanto riguarda gli impianti particolarmente estesi o complessi in base alla documentazione aggiuntiva o agli esiti del sopralluogo effettuato. L'Offerta, sottoscritta dalla direzione generale o dal responsabile amministrativo, viene inviata al Richiedente a mezzo e-mail, fax, o posta ordinaria entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta o dal ricevimento della documentazione aggiuntiva/sopralluogo.

Nel caso di impianti già verificati in precedenza dei quali si dispone già di tutte le caratteristiche e per i quali non è già in essere un contratto di affidamento da parte del Cliente e che sono in scadenza (rinnovi), VE.SIM. invia direttamente al Cliente l'offerta, redatta con le modalità di cui al punto



# VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

precedente, almeno 30 giorni prima della scadenza della verifica, senza necessità che questi la richieda.

In entrambi i casi l'accettazione dell'offerta può avvenire mediante sottoscrizione per accettazione da parte del Cliente dell'offerta inviata da VE.SIM. oppure attraverso un ordine emesso dal Cliente ovvero attraverso un contratto sottoscritto da entrambe le parti.

Il presente Regolamento VE.SIM., in versione vigente, è pubblicato sul sito internet aziendale: il cliente ha l'onere di visionarlo in qualsiasi momento, ed in caso di modifica di tale documento, ha facoltà di non accettarlo; in tal caso si provvederà all'annullamento del rapporto contrattuale.

Con l'accettazione dell'offerta il Cliente può scegliere di affidare anche le verifiche successive da effettuarsi a scadenza, in questo caso VE.SIM. si impegna ad effettuare le verifiche a scadenza ed il prezzo rimane invariato salvo eventuale aggiornamento in virtù della legislazione vigente.

L'emissione dell'ordine, o la firma del contratto, implica l'accettazione da parte del Cliente dei contenuti del presente regolamento.

Nel caso in cui il cliente, in luogo dell'offerta emessa dall'Organismo, restituisca un contratto con le proprie condizioni, VE.SIM. si impegna ad inviare una mail al cliente con la conferma dell'ordine indicando il link al Regolamento presente sul sito internet di VE.SIM. e che si intende accettato se entro 3 giorni dal ricevimento non pervengono comunicazioni avverse.

Tutti i dati previsti dal modello di richiesta e conferma d'incarico sono inseriti dall'Ufficio Amministrativo all'interno del gestionale aziendale che ne consente la registrazione ai fini della redazione dell'offerta, alla determinazione degli impegni temporali, la compilazione dei verbali di verifica e l'emissione delle fatture, la registrazione delle scadenze previste e la periodicità con la quale devono essere ripetute le verifiche periodiche.

Nel caso di impianti già verificati in precedenza dei quali si dispone già di tutte le caratteristiche e per i quali è già in essere un contratto di affidamento da parte del Cliente e che sono in scadenza (rinnovi), si passa direttamente al successivo p.to 7.2. Nel caso di intervenute modifiche sull'impianto e segnalate tempestivamente dal Cliente (p.to 6.2. lettera k), l'offerta viene rivista ed aggiornata e reinviata al Cliente con le modalità sopra descritte.

Quando il Committente (ad es. pubblico) richieda l'ap-applicazione di un suo disciplinare, l'Odi non è tenuto a trasmettere il documento contrattuale di cui sopra accettando di fatto le condizioni trasmesse dal Committente; l'Odi è tenuto comunque a verificarne la congruenza con le proprie procedure interne, commentandone gli esiti ed informandone il Committente.

## 7.2 Esecuzione dell'ispezione

### 7.2.1 Premessa

VE.SIM. si impegna a programmare le attività di verifica rispettando le seguenti priorità:

- data del protocollo di arrivo della richiesta della verifica
- data di scadenza della precedente verifica periodica
- pericolosità delle lavorazioni
- particolare complessità dell'impianto
- tipo di utilizzazione dei luoghi (locali medici, scuole, cantieri, centri commerciali e luoghi aperti)



## VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

al pubblico.

### 7.2.2 Riferimenti per la gestione delle ispezioni

VE.SIM. esegue e gestisce le proprie ispezioni nel rispetto dei seguenti documenti:

- procedura specifica relativa all'esame delle offerte e gestione degli ordini;
- DPR 462/01;
- Guida CEI-MI.S.E. 0-14;

### 7.2.3 Programmazione delle verifiche

Il sistema gestionale consente la generazione automatica dello scadenziario delle verifiche sulla base del quale il personale preposto (responsabile tecnico) definisce gli affidamenti ai singoli ispettori, sulla base dell'elenco degli ispettori qualificati e dei carichi di lavoro. La programmazione così eseguita avviene normalmente con un mese di anticipo rispetto alla data di scadenza delle nuove verifiche inserite, mentre per le altre l'affido è riassegnato, salvo cause di forza maggiore, all'ispettore precedentemente incaricato sempre con un mese di anticipo rispetto alla data di scadenza.

Ad ogni ispettore viene consegnata copia del modulo di conferma dell'incarico contenente tutte le informazioni per programmare efficacemente la verifica. Per ogni incarico l'ispettore contatta il referente del Richiedente per concordare la data utile per lo svolgimento della verifica e per lo scambio di ogni altra informazione necessaria. Definita la data con il richiedente, l'ispettore riporta la stessa nel gestionale per chiudere la fase di pianificazione; in questo modo l'Organismo è in grado di sapere in ogni momento dove si trovano i verificatori, anche nel caso attività di monitoraggio in campo.

Il Richiedente può ricusare l'ispettore incaricato producendo motivate e documentate giustificazioni, quali eventuali precedenti comportamenti giudicati non etici o palese conflitto d'interesse; in tal caso l'Organismo si riserva di approfondire con il Cliente i motivi della ricusazione e fornirà il nominativo di un sostituto, soggetto ad accettazione formale da parte del Cliente prima dell'avvio dell'iter di verifica.

### 7.2.4 Esecuzione delle verifiche

Le modalità di esecuzione delle verifiche sono dettagliate nelle norme tecniche di riferimento e nelle specifiche procedure interne (es. CEI 0-14 e specifiche procedure tecniche).

La verifica inizia con l'identificazione, da parte del verificatore, dell'impianto oggetto d'ispezione per controllare che sia esattamente corrispondente a quello assegnato in sede di contrattualizzazione. Nel caso in cui si riscontrino dati identificativi differenti rispetto a quanto indicato nel contratto, l'ispettore è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo che provvede a contattare il Cliente per effettuare tutti i controlli necessari.

Inoltre, nel caso in cui il verificatore, in sede di verifica, evidenzia una difformità rispetto al contratto sottoscritto dal cliente (es. modifica delle specifiche di impianto), comunica immediatamente all'amministrazione VE.SIM. e alla direzione al fine di ricevere il nulla osta ad effettuare l'attività di verifica; contestualmente l'addetto amministrativo di VE.SIM. comunica al cliente l'eventuale modifica del contratto che dovrà essere sottoscritto prima dell'inizio della verifica stessa.



## VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

Dopo di ciò, inizia l'ispezione che comprende:

- Esame della documentazione tecnica relativa agli impianti da verificare;
- Esame a vista dei luoghi e degli impianti, controllando che corrispondano a quanto indicato dalla documentazione e che siano mantenuti in sufficiente stato di conservazione e manutenzione;
- Prove e misure strumentali volte ad accertare l'idoneità e lo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto; il campionamento viene eseguito preventivamente dal verificatore in base a criteri oggettivi secondo quanto descritto dalla Guida CEI 0-14 al par. 4.1. VE.SIM. si premura di effettuare un campionamento che sia il più rappresentativo possibile dell'impianto da verificare.

I verificatori hanno a disposizione procedure interne che permettono loro di effettuare un corretto campionamento sulla base anche della documentazione fornita dal cliente.

In impianti complessi ed estesi, se la commessa viene rinnovata, la successiva verifica avrà come oggetto parti di impianto non verificate nella precedente.

Durante il sopralluogo, l'ispettore compila una check-list/rapporto di prova relativo a tutti i controlli, prove e misure effettuate; tale rapporto sarà successivamente utilizzato come supporto per la compilazione del verbale di verifica finale. Tale documento è da intendersi come PROVVISORIO sino alla avvenuta convalida da parte del Responsabile Tecnico o suo Sostituto.

Al termine dell'ispezione, l'ispettore emette un verbale di sopralluogo in forma cartacea in duplice copia; una copia viene consegnata al Cliente, una seconda copia, sottoscritta per ricevuta dal Cliente o dal suo rappresentante, viene trattenuta dall'ispettore per la consegna all'ufficio amministrativo per l'emissione e l'immediato invio della fattura, se previsto il pagamento anticipato. Il rapporto di sopralluogo, oltre a contenere tutti i dati per l'identificazione dell'impianto, del verbalizzante e la data del rilascio, riporta l'esito della verifica e l'eventuale annotazione che il verbale di verifica verrà consegnato a pagamento eseguito, se previsto nelle condizioni pattuite con il Cliente stesso. Nel verbale di sopralluogo può altresì essere indicata la sospensione della verifica come di seguito indicato. Nel caso in cui l'ispettore inizi l'ispezione, ma non riesca a portarla a termine per circostanze imputabili o meno al Cliente, ma non rappresentanti non conformità, ad esempio: assenza di assistenza da parte dell'installatore, condizioni ambientali e/o atmosferiche avverse, necessità di effettuazione di ulteriori prove e misure non preventivamente valutabili (es. : misure tensioni di contatto), ecc. sospende l'ispezione e comunica per iscritto al Cliente la sospensione e la relativa motivazione a mezzo del verbale di sopralluogo di cui sopra; l'ispezione viene conclusa non appena i motivi della sospensione vengono a cessare. Inoltre nel caso la sospensione della verifica sia addebitabile esclusivamente al Cliente, a discrezione di VE.SIM., potranno essere fatturate le prestazioni rese sino a quel momento, con un importo orario di € 93,00 compresi anche i tempi di trasferimento dalla sede operativa VE.SIM. più vicina; l'importo comunque non potrà superare il costo totale della verifica; di un tanto verrà dato conto sul verbale di sopralluogo.

L'esito della verifica che può essere:



## VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

- positivo, quando non si sono evidenziate non conformità e rilievi o gli eventuali rilievi segnalati si riferiscono ad anomalie, assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non determinano la non conformità dell'impianto in termini di sicurezza.

- negativo, quando le eventuali non conformità evidenziate si riferiscono ad anomalie che possono compromettere la sicurezza dell'impianto.

In caso di esito negativo l'ispettore ne dà immediata comunicazione al Cliente attraverso il rapporto di sopralluogo contenente appunto l'esito negativo.

### 7.2.5 Redazione e riesame del Verbale di Ispezione

Settimanalmente e quindi al massimo entro 5 giorni dall'effettuazione della verifica, salvo motivate eccezioni, l'ispettore redige il verbale di verifica basandosi sui dati riportati sulla check-list/rapporto di prova compilato durante la verifica ed utilizzando il software gestionale che contiene tutti i dati del Cliente e dell'impianto.

Su espressa richiesta del cliente, VE.SIM. consegna allo stesso il rapporto di prova contenente le registrazioni effettuate durante la verifica; in questo modo il committente ha la completa disponibilità delle informazioni relative alle specifiche tecniche e strumentali relative all'ispezione.

Tutti i Verbali di Ispezione contengono almeno le seguenti informazioni:

- Il numero progressivo di emissione e la relativa data (corrispondente alla convalida del verbale da parte di RT o suo Sostituto);
- L'identificazione dell'Organismo abilitato e gli estremi dell'abilitazione del Ministero di competenza per l'effettuazione delle verifiche ai sensi del D.P.R. 462/01;
- l'identificazione e i dati del Cliente;
- l'identificazione e la descrizione dell'impianto (oggetto sottoposto ad ispezione);
- l'anno di installazione dell'impianto (oggetto sottoposto ad ispezione);
- la presenza o meno della documentazione prevista dalla L. 46/90 o D.M. 37/08;
- gli estremi del progetto dell'impianto e della dichiarazione di conformità, rilasciati ai sensi della L. 46/90 o DM 37/08 ove presenti;
- data/e dell'ispezione o data di inizio e fine dell'ispezione se la stessa viene svolta in più giornate;
- estremi dell'eventuale documentazione reperita e visionata necessaria per l'effettuazione della verifica (es.: classificazione delle aree a rischio esplosione, valutazione rischio fulminazione, comunicazione da parte del distributore delle caratteristiche della linea di alimentazione in AT delle cabine/sottostazioni elettriche, ecc.)
- la dichiarazione secondo la quale i risultati dell'Ispezione si riferiscono soltanto all'impianto ispezionato, nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'ispezione;
- una dichiarazione secondo la quale il Verbale di Ispezione non può essere riprodotto parzialmente;
- nome, cognome, qualifica e firma dell'Ispettore;
- descrizione dei controlli, prove e misure eseguiti e dei relativi esiti;
- la descrizione di eventuali scostamenti o modifiche rispetto agli obiettivi e alle verifiche



## VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

previste;

- la descrizione dei metodi di ispezione utilizzati ove applicabile (compresi eventuali scostamenti o esclusioni dagli stessi);
- la descrizione di eventuali non conformità riscontrate;
- l'elenco degli strumenti utilizzati per l'ispezione, compresi estremi tarature ove previste;
- la data entro il quale effettuare la successiva verifica, nel caso in cui il datore di lavoro richiedente abbia già comunicato la periodicità della verifica.
- una dichiarazione di conformità (ove applicabile);
- gli estremi del soggetto che ha convalidato il verbale, responsabile tecnico o suo sostituto.

VE.SIM. riesamina e convalida i Verbali di Ispezione al fine di valutarne la completezza formale, l'adeguatezza rispetto alle procedure interne, la pertinenza delle registrazioni, la congruenza del giudizio di conformità/non conformità, il soddisfacimento di tutti i requisiti contrattuali. Il riesame viene effettuato dal responsabile tecnico o dal sostituto in caso di assenza del primo o nel caso in cui la verifica sia stata effettuata dal RT che è anche verificatore; il riesame viene effettuato anche visionando il relativo check list/rapporto di prova. Nel caso nel corso del riesame si rilevino verbali non adeguati rispetto a quanto sopra riportato, ne viene informato il Verificatore per chiarimenti e nel caso gli viene richiesto di rimettere il verbale corretto. *Qualora applicabile è possibile ripetere la verifica concordando con il cliente un nuovo sopralluogo a spese dell'organismo.*

In caso contrario il verbale, previa convalida, viene inviato al Cliente.

L'esito della verifica che può essere:

- positivo, quando non si sono evidenziate non conformità e rilievi o gli eventuali rilievi segnalati si riferiscono ad anomalie, assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non determinano la non conformità dell'impianto in termini di sicurezza.
- negativo, quando le eventuali non conformità evidenziate si riferiscono ad anomalie che possono compromettere la sicurezza dell'impianto.

Se la verifica periodica ha esito positivo, annota, nel campo dedicato, eventuali rilievi effettuati nel corso della verifica purché non vi siano carenze che pregiudichino il funzionamento in sicurezza dell'impianto ponendo particolare attenzione alla formulazione degli stessi: non si devono scrivere raccomandazioni o consigli sugli interventi da fare ma deve essere una constatazione dello stato di fatto dell'impianto.

Se sono riscontrate carenze che pregiudicano il funzionamento in sicurezza dell'impianto, il verificatore dell'organismo emetterà un verbale di verifica con esito negativo, indicando le non conformità che devono essere rimosse per un funzionamento sicuro dell'impianto.

In caso esito negativo della verifica, dopo convalida, il responsabile tecnico si coordina con il Verificatore per l'invio del verbale di verifica con esito negativo all'organo pubblico di vigilanza sui luoghi di lavoro competente per territorio ed al Cliente; L'invio avviene a mezzo di lettera raccomandata con A/R o PEC con lettera di accompagnamento sottoscritta dalla direzione generale entro e non oltre 7 giorni dall'effettuazione della verifica.





## VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

In caso di esito positivo il verbale di verifica unitamente alla fattura vengono inviati al Cliente entro 15 giorni dall'effettuazione della verifica, salvo che nelle condizioni contrattuali sia prevista la clausola del pagamento prima dell'invio del verbale.

Tutti i verbali vengono archiviati sia in forma digitale nel sistema gestionale che in forma cartacea e vengono conservati per 10 anni. L'Organismo predispone e mantiene aggiornato l'elenco delle verifiche effettuate. Tale elenco viene annualmente inviato al Ministero competente

### 7.2.6 Utilizzo del Verbale di Ispezione

Consegnato il verbale con esito positivo il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica successiva ogni 2 o 5 anni a seconda della tipologia di impianto salvo eventuali modifiche occorse all'impianto.

Il Cliente può pubblicizzare l'ottenimento del verbale come ritiene opportuno. In ogni caso, può usare il verbale solo in relazione all'impianto per il quale è stato rilasciato.

Utilizzi ingannevoli o ambigui sono vietati, specie in relazione alla eventuale estensione del verbale a impianti non coperti dallo stesso.

Il verbale può essere riprodotto solo integralmente, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché resti leggibile e non subisca alterazioni. Altre soluzioni devono essere autorizzate in forma scritta dall'Organismo. In caso di accertamento di comportamenti scorretti, l'Organismo intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

Il cliente non può utilizzare né il marchio di VE.SIM. né il marchio Accredia.

VE.SIM. si impegna a riportare nel momento dell'ottenimento dell'accreditamento il marchio Accredia sui documenti di attestazione della conformità (rapporti di ispezione). VE.SIM. Non utilizza il marchio Accredia su altra documentazione dell'organismo.

Sotto il logo Accredia vengono riportati la sigla identificativa dello schema di accreditamento per gli Odi (ISP) e il numero corrispondente al certificato di accreditamento. Subito di seguito in basso viene riportata la dicitura: **“Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements”**.

VE.SIM. si impegna a non utilizzare il marchio Accredia su documenti di attestazione della conformità che non riguardano gli schemi non oggetto di accreditamento.

Nel caso in cui i rapporti di ispezione contengano anche attività ispettive non accreditate, questi sono accompagnati dalla dichiarazione “ispezioni non accreditate da ACCREDIA”: la dicitura viene riportata accanto alla tipologia di attività ispettiva oppure mediante un riferimento che viene per convenzione evidenziato con il simbolo asterisco(\*).

VE.SIM. si impegna a non utilizzare il marchio Accredia o qualsiasi altro riferimento all'accreditamento in modo tale da creare l'impressione che l'ente di accreditamento accetti la responsabilità per la qualità delle ispezioni, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia una qualsiasi approvazione ad una ispezione.

## 8. RESPONSABILITA', RICORSI E FORO COMPETENTE

L'Organismo non è responsabile di alcuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e dovuti a un atto di omissione, errore qualsiasi, mancata manutenzione o in qualche modo causati durante lo



## VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

svolgimento della verifica, fatta eccezione al caso di colpa da parte dell'Ispettore Tecnico dell'Organismo. In tal caso, adeguate coperture assicurative sono state prese per coprire eventuali responsabilità dell'Organismo.

L'emissione di un verbale di verifica non esime il Cliente dagli obblighi di legge sulla conduzione / manutenzione dello stesso.

Il cliente ha la facoltà di presentare un reclamo a VE.SIM. in forma scritta (a mezzo e-mail o pec) o verbale.

Il cliente ha la facoltà di presentare un ricorso a VE.SIM. in forma scritta entro 30 giorni dall'esecuzione della verifica.

Il ricorso è la richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione all'organismo di ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.

Il reclamo è l'espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alle attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta.

VE.SIM. si premurerà di valutare, prendere in carico e registrare il reclamo/ricorso presentato.

Al ricevimento del reclamo/ricorso la VE.SIM. valuta se lo stesso si riferisce ad attività di ispezione dove ne è responsabile, in caso affermativo verrà gestito conformemente alle procedure interne. In caso di ogni tipo di reclamo/ricorso sia scritto che verbale la VE.SIM. conferma per scritto l'avvenuta ricezione e si impegna a rispondere entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso. Si rende noto al cliente/presentatore del reclamo o ricorso che le future decisioni a seguito della segnalazione, non daranno luogo ad azioni discriminatorie.

L'iter che segue VE.SIM a seguito di reclamo/ricorso è il seguente:

- Ricezione del reclamo o ricorso;
- Analisi di responsabilità;
- Invio di lettera di presa in carico;
- Analisi di fondatezza;
- Azioni intraprese a fronte di reclamo/ricorso;
- Risposta scritta;
- Chiusura.

Nel caso di Ricorso/Reclamo questo viene registrato all'interno del "Registro reclami" e seguirà lo stesso iter sopra descritto.

Durante il processo di analisi e gestione dei reclami e dei ricorsi, la VE.SIM. provvede a dare informazioni periodiche al reclamante/ricorrente, al fine di condividere con lo stesso tutti i passaggi per la chiusura della stessa.

Per ogni contenzioso sorto tra le parti in merito all'attività di valutazione della conformità è competente in via esclusiva il Foro di Gorizia.



# VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

## ALLEGATO A - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del GDPR 2016/679 dati raccolti presso l'interessato

IL Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) all'art. 13, comma 1, impone l'obbligo di informare l'interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli come segue:  
I dati personali dell'utente sono utilizzati da VE.SIM. Srl con sede in Gorizia (GO) - via IX Agosto 11 che né è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.

**1-A** Il titolare del trattamento è VE.SIM. Srl con Sede Legale Via IX Agosto 11 - 34170 Gorizia Sede Operativa Ronchi dei Legionari via Cau de Mezo 18 - 34077 Ronchi dei Legionari Tel. 0481-474461 Fax. 0481-775937 Pec - vesim@pec.it e-mail - amministrazione@vesim.it

**1-B** I dati raccolti per le seguenti finalità:

- Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte ad adempiere o per adempiere prima dell'esecuzione del contratto, a Sue Specifiche richieste;
- Adempimento obblighi di legge, regolamenti, normative comunitarie;
- Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni fatture, controllo dell'affidabilità e solvibilità);
- Gestione dei fornitori (amministrazione della fornitori, amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni fatture, selezione in rapporto alle necessità dell'impresa);
- Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie);

### BASE GIURIDICA:

**1-C** Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.

La Società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l'approvazione della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte:

- Su Suo consenso espresso per una o più specifiche finalità;
- Su esigenza contrattuale o precontrattuale;
- Su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta;
- Su nostro legittimo interesse.

**1-D** Il nostro legittimo interesse consiste:

- Nell'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte ad adempiere o per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste;
- Nell'adempiere ad obblighi di legge, regolamenti, normative comunitarie;
- Nell'esecuzione di richieste legali incluse le riscossione del credito mediante procedure extragiudiziali;
- Nella sicurezza IT e di rete;
- Nella prevenzione di frodi, del reato di abuso di ufficio, del reato di riciclaggio del denaro.

### CATEGORIE DI DESTINATARI

**1-E** Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:

- Ente e poste o altre società di recapito della corrispondenza;
- Banche ed istituti di credito;
- Società di recupero crediti;
- Studi legali;
- Studi professionali/società di imprese e di imprenditori che erogano a noi servizi contabili, fiscali, di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e comunque tutti gli Enti e/o professionisti necessari ad adempiere al contratto ed alle prestazioni contrattuali oggetto della prestazione dei servizi erogati;
- Società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature elettroniche;
- Enti pubblici

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:

- Responsabili interni nominati da VE.SIM. Srl
- Responsabili esterni nominati da VE.SIM. Srl
- Persone autorizzate nominate da VE.SIM. Srl

### PERIODO DI CONSERVAZIONE:

**1)** I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile.

I dati di chi non conferma o usufruisce del servizio, pur avendo avuto un precedente contratto con dei rappresentanti dell'azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima. Il periodo di conservazione dei dati personali per i servizi usufruiti contenuti nelle banche dati riguardante:

- Trattamenti precontrattuali su istanza dell'interessato volti alla redazione del contratto e dell'offerta commerciale è di 10 anni;
- Adempimenti contrattuali è di 10 anni e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso dello stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile;
- Dati potenzialmente trattabili in sede di contenzioso è di 10 anni e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso dello stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile;
- Obbligo di legge è di 10 anni e per i 10 anni successivi al termine.

### DIRITTO DELL'INTERESSATO:

**2)** Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso)
- conoscerne l'origine;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei trattamenti che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati la trasformazione, in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al proseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e di un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
- esercitare il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, dal momento che il nostro trattamento ha come base giuridica il consenso da lei prestato;
- il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo.

la comunicazione dei suoi dati:  
E' obbligatoria per legge  
E' obbligatoria contrattualmente



# VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero competente

(Decreto del 17 giugno 2013 pubblicato su G.U. n° 201 del 28.08.2013)

Via Cau de Mezo 18 - Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481-474461 / Fax 0481-775937 e-mail: info@vesim.it - PEC: vesim@pec.it C.F./P.IVA 01034430312

## **Safety First**

E' requisito necessario per la conclusione del contratto

**Pertanto il suo rifiuto di comunicare i dati comporterà la nostra impossibilità di adempiere al contratto**

La si rende noto che la logica utilizzata per il processo decisionale è la seguente

- Obblighi di legge
- Adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti;
- Dati potenzialmente trattabili in sede di contenzioso.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Legale Rappresentante di VE.SIM. S.r.l.